

Citta' metropolitana di Torino

Servizio risorse idriche

D.D. n. 655-29462 del 1.10.2015 di variante sostanziale e subingresso a concessione di derivazione d'acqua dalla sorgente "Fontana dell'Olio" in Comune di Bussoleno ad uso energetico, potabile ed agricolo, assentite al Comune di Bussoleno e al Cai - Sezione di Bussoleno.

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 23 dei D.P.G.R. n. 10R/2003 e 2R/2015, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- D.D. n. 655-29462 del 1.10.2015

"Il Dirigente del Servizio Risorse Idriche

(... omissis ...)

DETERMINA

1. di assentire al Comune di Bussoleno – P. Iva n. 03937400012 – con sede in 10053 Bussoleno Piazza Cavour n. 1 e al Cai - Sezione di Bussoleno – P. Iva n. 05694830018 – con sede in 10053 Bussoleno Borgata Grange n. 20 la variante sostanziale e il subingresso alla concessione di derivazione d'acqua – già assentita con la D.D. di questo Servizio n. 753-279006 del 6.10.2004 - dalla sorgente "Fontana dell'Olio" (Bacino del T. Gerardo) in Comune di Bussoleno, in misura di complessivi l/s massimi 8.6 e medi 6.4 ad uso energetico per produrre sul salto di metri 95 la potenza nominale media di kW 6, potabile ed agricolo, a servizio del Rifugio Amprimo e dell'alpeggio della Balmetta Inferiore;
2. di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto, sottoscritto in pari data ed allegato al presente provvedimento a farne parte integrante;
3. di sostituire, per le motivazioni espresse in premessa, la concessione assentita con la D.D. n. 753-279006 del 6.10.2004 con il presente provvedimento;
4. di accordare la concessione per anni trenta successivi e continui decorrenti dalla data del provvedimento di concessione salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca e subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

(...omissis...)"

- Disciplinare di concessione

"(... omissis ...)

Art. 9 - CONDIZIONI PARTICOLARI CUI DOVRA' SODDISFARE LA DERIVAZIONE

Dovranno essere osservate le restrizioni d'uso del territorio nelle aree di tutela assoluta e di salvaguardia della captazione.

A seguito della consegna della targa con il codice identificativo univoco dell'opera di captazione in questione il concessionario sarà tenuto ad adempiere ed a rispettare le norme contenute nella L.R. 9.8.1999 n. 22.

Art. 10 - DEFLUSSO MINIMO VITALE (DMV)

Sulla base della vigente disciplina regionale, il concessionario è inoltre tenuto a lasciare defluire liberamente a valle dell'opera di presa e senza indennizzo alcuno la portata istantanea minima pari al 10% della portata istantanea della sorgente, e comunque non inferiore a 3 l/s. E' fatta salva la possibilità di deroga relativamente all'uso potabile.

(... omissis ...)"